Sent. 5/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere *relatore*

Ruben D'Addio Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 3911/CONTO del registro di Segreteria, sui conti giudiziali nn. 11536, 11537, 11538, 11539, 11540 presentati, rispettivamente, dagli agenti contabili incaricati della gestione delle casse economali del Comune di Bojano (CB):

- Alfonso La Banca (C.F. LBNLNS53B01G991W), Responsabile del Settore I;
- Tommaso Ramacciato (C.F. RMCTMS59R12B519W), Responsabile del Settore II (Servizio finanziario);
- Rosario Vincenzo Robusto (C.F. RBSRRV64R10L219E), Responsabile del Settore III;
- Bernardino Primiani (C.F. PRMBNR52S19M057E), Responsabile del Settore IV;
- Liberato Colalillo (C.F. CLLLRT57M26A930I), Responsabile del Settore V, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Papa (C.F.:

PPAGCM73E05A783M- PEC papa@pec.giallonardipapa.com, presso il cui studio legale in Bojano (CB), alla via Salvo D'Acquisto n. 67, elettivamente domicilia.

Viste la relazione di deferimento, la comparsa di costituzione dell'agente contabile Colalillo, le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 21/09/2023, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il s.p.g. dott. Roberto Formisani e l'avv. Marco Calabrese, per delega scritta dell'avv. Giacomo Papa, per il convenuto Liberato Colalillo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità n. 126/2021, trasmessa, ai sensi dell'art, 29 r.d. n. 1038/1933 applicabile *ratione-temporis*, in data 10 maggio 2021 alla Segreteria della Sezione, redatta dal magistrato istruttore dei conti giudiziali suindicati, tutti depositati il 17/05/2016, aventi ad oggetto la gestione delle casse economali del Comune di Bojano (CB) relativa all'esercizio annuale 2012.

La relazione di deferimento al collegio ha, innanzitutto, evidenziato che dall'esame della documentazione giustificativa trasmessa, peraltro lacunosa, è emerso che il servizio economale dell'ente è articolato in una gestione principale, tenuta dal Responsabile del settore II -Servizio finanziario-, dott. Ramacciato, e da quattro sotto-gestioni, intestate ai sigg.ri La Banca, Robusto, Primiani e Colalillo, che confluisco tutte nella gestione principale. Risulta, infatti, che i *sub*-agenti

abbiano trasmesso rendiconti riepilogativi delle spese effettuate, in alcuni casi anche accompagnati da giustificativi contabili, e che il Responsabile del Servizio finanziario abbia preso atto delle spese effettuate nell'ambito dei singoli settori.

La relazione del magistrato ha poi messo in rilievo una serie di irregolarità formali riguardanti: la compilazione dei conti sul mod. 21 del D.P.R. 194/1996 (previsto per gli agenti della riscossione), anziché sul modello 23 (previsto per gli economi); il mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali, per la compilazione e il deposito dei conti; il notevole ritardo nella restituzione del fondo economale; la mancata rappresentazione sul conto di una precedente anticipazione; il ritardo nella presentazione e approvazione dei rendiconti periodici con la conseguente irregolarità temporale nella cadenza dei rimborsi; il meccanismo anticipazione-rimborso solo per la gestione principale; l'assenza di atti approvativi da parte dei competenti Organi politici dell'ente; la concentrazione, in capo al dott. Ramacciato, delle funzioni di responsabile del Servizio finanziario, di agente contabile e di soggetto che ha parificato i conti; la mancanza agli atti delle verifiche periodiche effettuate dei revisori; il superamento del limite massimo dell'anticipazione, fissato dal Regolamento economale in £ 8.000.000.

Considerata la complessità delle gestioni in esame, va precisato che le criticità emerse dalle verifiche effettuate sui singoli conti sono state illustrate separatamente nella relazione nei modi seguenti.

SETTORE II (GESTIONE PRINCIPALE) – sig. Tommaso RAMACCIATO

Dalla determina n. 13 del 28/03/2012 è emersa un'anticipazione di € 1.000,00 non inserita nel conto giudiziale, e precedente a quella riportata, a marzo, come anticipazione iniziale, dell'importo di € 5.000,00. All'anticipazione di € 1.000,00 sono seguiti: spese per un totale di € 987,60 (di cui solo € 886,20 rendicontate) e tre mandati di reintegro per un totale di € 1.000,00, non riversati.

Il conto, seppure compilato su un modello non corretto, riporta sul lato sinistro l'anticipazione di € 5.000,00 e sul lato destro, nel mese di aprile, quattro "*bollette provvisorie*" in favore dei sub-agenti responsabili dei settori I, III, IV e V, per un importo totale di € 3.400,00 (rispettivamente, €1.100+€700+€700+€900). A tali erogazioni, va aggiunta quella di € 1.600,00, registrata a luglio.

A fronte delle spese effettuate dai sub-agenti, vengono poi registrati nel conto (da entrambi i lati, quindi contemporaneamente come carico e come scarico) due gruppi di mandati di reintegro, per spese da costoro rendicontate (mandati dal n. 698 al n. 711, a giugno 2012, per l'importo complessivo indicato in € 3.024,55; mandati dal n. 1675 al n. 1685, a novembre 2012, per l'importo complessivo di € 3.379,88).

Tali gruppi di mandati sono riferibili a due determine (la n. 27/2012 e la n. 49/2012) con le quali il Ramacciato, apparentemente quale di Responsabile del Servizio finanziario, approvava i rendiconti dei *sub*-agenti provvedendo ai suddetti rimborsi.

Alla prima delle due determine (la n. 27 del 29/5/2012) non risultano allegati i relativi mandati; alla seconda (la n. 49 del 3/11/2012), invece, i mandati risultano allegati ed emessi, però, in favore dello stesso Ramacciato, anziché in favore dei *sub*-agenti che avrebbero dovuto beneficiare dei reintegri.

Il totale dei rimborsi complessivamente disposti con le delibere ammonta ad € 6.404,43 (3.024,55+3.379,88), ma non trova riscontro nel totale delle sotto-casse complessivamente gestite dai sub-agenti, che ammonta invece ad € 5.000,00 (Settore I € 2.700 + Settore III € 700,00 + Settore IV € 700 + Settore V € 900, stando ai relativi conti giudiziali).

Il reintegro del fondo economale, quindi, è avvenuto per € 6.404,43, a fronte di una reversale di restituzione e chiusura d'esercizio (n. 824 del 16/11/2013) ammontante ad € 5.000,00.

Poiché non risultano registrate sul conto, né rendicontate agli atti, altre spese che giustifichino tale maggiore esborso (€ 6.404,43 - € 5.000,00= €1.404,43), il magistrato relatore ha ritenuto che quest'ultimo debba restare a debito del contabile principale, dott. Tommaso Ramacciato per un totale complessivo di € 2.517,61 (€ 1.00000 + € 113.18 + € 1.404,43), quale somma dovuta a spese non giustificate contabilmente e, quindi, da considerare ammanco.

SETTORE I– sig. Alfonso LA BANCA

Sul piano formale, il relatore ha rilevato che la firma autografa apposta sul conto giudiziale non appare riferibile al sig. La Banca, in quanto questa non coincide con la firma apposta, sotto il suo nome, in

calce ad altri provvedimenti che sono allegati al conto. Inoltre, sul documento contabile il nome del sottoscrittore risulta barrato.

Dal punto di vista sostanziale, ha richiamato, poi, le contestazioni sollevate nel verbale del funzionario revisore circa: la mancata parificazione tra il conto delle entrate e delle uscite (rispettivamente pari a € 2700,00 e € 2819,17); la mancanza di ogni indicazione relativa ai mandati di pagamento, alle tipologie, ai numeri d'ordine; l'impossibilità di desumere le tipologie delle spese effettuate; la mancanza dei giustificativi delle stesse.

Conseguentemente, in assenza dei giustificativi fiscali delle spese solo dichiaratamente sostenute per l'Ente, ha dedotto la non discaricabilità dell'importo di € 2.700,00, corrispondente all'anticipo che risulta a carico del contabile, registrato sul sub-conto giudiziale.

Di tale importo si trova riscontro nel conto principale (rigo di aprile "*RICEVUTE NN. **1**-2-3-4 3.400,00 SETTORI **I**-III-IV-V*", che testimonia l'avvenuta erogazione dell'anticipo di € 1.100,00 al Settore I) e nella "*bolletta provvisoria di spesa n.5 del 30-04-2012*", dell'importo di € 1.600,00 regolarmente controfirmata dal sig. La Banca.

Di tale seconda quota di anticipazione (bolletta n. 5 del 30/4/2012, per "*SERVIZIO URBANISTICA – SPESE PER LITI Spese legali*"), è stata evidenziata la non riconducibilità alle categorie tipologiche economali. La mancanza di qualsiasi giustificativo fiscale dell'intera sotto-gestione non permetterebbe di comprendere se tale esborso sia stato destinato al normale finanziamento delle spese menzionate nei rendiconti del sig. La Banca.

SETTORE III– sig. Vincenzo ROBUSTO

Il magistrato relatore, nel richiamare le considerazioni del funzionario revisore, ha evidenziato che il sig. Robusto ha ricevuto un'anticipazione di € 700,00 ad aprile (bolletta provvisoria n. 3 del 16/4/2012 allegata al conto) che trova riscontro anche sul conto principale, rigo di aprile "RICEVUTE NN. 1-2-3-4 3.400,00 SETTORI I-III-IV-V.]

Al conto è allegata anche la determina n. 1 del 2/1/2013, firmata dallo stesso sig. Robusto, di autorizzazione della gestione per un importo pari a quanto ricevuto dal settore II (€ 700,00), con allegati uno specchietto riepilogativo delle spese sostenute con il fondo e i giustificativi delle stesse.

Pur in mancanza delle richieste da parte dei competenti Uffici, il magistrato ha dato atto della corrispondenza delle spese effettuate con la descrizione risultante dal rendiconto predisposto dal Robusto e della loro riconducibilità alla categoria di cui all'art. 6, lett. b) del Regolamento economale, ritenendole, quindi, discaricabili.

SETTORE IV– sig. Berardino PRIMIANI

Nella relazione del magistrato si rappresenta che il sig. Primiani ha ricevuto un'anticipazione di € 700,00 (giusta la bolletta provvisoria n. 2 del 16/4/2012, allegata alla documentazione), a fronte della quale ha sostenuto spese per € 703,69.

Il rendiconto delle spese economali, allegato al conto, presenta un elenco di spese sostenute nell'esercizio, accompagnate dai

giustificativi, solo in copia non autenticata, il cui ammontare complessivo corrisponde a quanto indicato dal documento contabile.

Pur in mancanza delle richieste da parte dei competenti Uffici, dai giustificativi contabili delle spese si evincerebbe la loro corrispondenza con la descrizione effettuatane dal sig. Primiani nel rendiconto da lui predisposto e la loro riconducibilità alla categoria di cui all'art. 6, lett. b) del Regolamento economale, cosicché il magistrato istruttore ha concluso per la loro discaricabilità.

SETTORE V– sig. Liberato COLALILLO

Il magistrato relatore ha evidenziato che il sig. Colalillo ha ricevuto un'anticipazione di € 900,00 (giusta la bolletta provvisoria n. 4 del 28/4/2012, allegata alla documentazione) e che sul conto, nel mese di dicembre, è rendicontata la spesa di € 907,45, con una nota a lato da cui risulta la non reintegrazione del fondo in pari misura.

Ciononostante, al termine dell'esercizio risultano pareggiati il dare e l'avere.

Al conto è allegata la rendicontazione di minute spese anno 2012 con descrizione delle spese per numero d'ordine del documento fiscale e importo. Esaminati i giustificativi delle spese inviati in data 18/03/2021, il magistrato relatore ha rilevato la non discaricabilità dei movimenti del valore complessivo di € 406,18 in quanto, in alcuni casi, lo scontrino non consentirebbe di desumere il bene acquistato mentre, in altri, risulterebbe comunque illeggibile.

Con memoria difensiva depositata il 30 maggio 2022 si è costituito l'agente contabile Liberato Colalillo, come rappresentato e difeso, che ha

rivendicato la correttezza delle attività svolte e delle spese sostenute, illustrandone le ritenute ragioni giustificative, in fatto e in diritto.

In sintesi, rinviando al contenuto di detta scrittura preparatoria, ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata per essere ampiamente decorso il relativo termine legale quinquennale, trattandosi di fatti risalenti al 2012 epoca in cui è avvenuto il perfezionamento della fattispecie dannosa coincidente con gli effettuati pagamenti.

A suo dire, non costituirebbe ostacolo a tale riconoscimento la circostanza della responsabilità imputatagli nell'ambito di un giudizio di conto – la cui estinzione avviene decorsi cinque anni dal deposito del conto "ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa" – nonostante l'autonomia delle due azioni (art. 2 l. n. 20 del 14 gennaio 1994, abrogato dal d.lgs. n. 174 del 2016 ma applicabile al caso di specie in virtù dell'art. 2, comma, 3 dell'allegato 3 del medesimo decreto legislativo).

In ogni caso, l'azione nei suoi confronti risulterebbe prescritta essendo decorsi cinque anni dal momento in cui il medesimo conto è stato reso, avendo ottemperato al suo invio con nota prot. n. 8-int/13 del 5 gennaio 2013 della "rendicontazione minute spese 2012" al Responsabile della gestione economale principale, dott. Ramacciato, semmai da ritenere unico soggetto imputabile del ritardo nell'invio del conto principale avvenuto nel 2016.

Nel merito, ha evidenziato la sostanziale regolarità del conto contestando le irregolarità segnalate dal magistrato relatore, consistenti

in meri vizi procedurali, rivendicando l'idoneità degli scontrini fiscali a costituire valido documento di giustificazione della spesa della merce acquistata, largamente utilizzati nella prassi commerciale dell'epoca (in luogo di quelli "parlanti") trattandosi di acquisti di modesto valore ed effettuati in condizioni di urgenza per soddisfare esigenze connesse all'Ufficio di Polizia Municipale e/o comunque necessari per il funzionamento del settore V, concludendo per l'ammissione a discarico del conto anche perché le spese non sarebbero produttive di alcun danno patrimoniale ingiusto per il Comune di Bojano e producendo, in particolare, copia della fattura n. 1477 del 17/9/2012 (all. 2) il cui movimento è stato oggetto di rilievo e ritenuto non discaricabile (n. 5) dal magistrato relatore.

In data 3 giugno 2022 il p.m. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 148 del codice della giustizia contabile.

Per esigenze di sintesi, nel rinviare integralmente al suo contenuto, il procuratore regionale ha, preliminarmente, evidenziato come manchino provvedimenti formali di nomina dell'amministrazione locale, escludendo che vi sia stata una "confusione" tra le gestioni oggetto di separati adempimenti e rendiconti da parte dei sub-agenti, corredati dai relativi giustificativi.

Con riferimento ai singoli conti giudiziali, sulla scorta di quanto evidenziato dal magistrato relatore, ha dedotto, rispettivamente.

1) CONTO GIUDIZIALE N. 11537 RESO DAL RAMACCIATO.

In ordine all'iniziale gestione i cui esiti non sono stati riportati nel documento contabile, bensì illustrati nella determina n. 13 del 28.3.2012, ha ritenuto che la Sezione debba disporre istruttoria per accertare:

a) se l'importo di € 1.113,80 (ovvero quello minore di € 1.000,000) sia stato riversato, acquisendo la relativa reversale d'incasso;
b) nella seconda ipotesi appena delineata, quale sia stato l'utilizzo della somma di € 113,80, riservando all'esito idonee conclusioni o, laddove il collegio non si determinasse in tal senso, chiedendo la condanna del Ramacciato alla quota capitale di € 1.113,80 oltre accessori;

Riguardo alla gestione ufficializzata nel conto dell'agente contabile principale, in assenza di validi principi di prova al riguardo, deve concludersi per la condanna del Ramacciato alla restituzione di € 1.404,43 oltre accessori (salva eventuale condanna del medesimo per lite temeraria, alla luce delle modalità ingannevoli seguite nella compilazione del conto, teso ad un risultato apparentemente in perfetto equilibrio) attese le risultanze dei rendicontati resi dai quattro sub-agenti e poi parificati dal Ramacciato da cui deriva una differenza di € 1.404,43 che dovrebbe trovare giustificazione nella rendicontazione dell'agente principale ma la cui circostanze non si rileva.

2) CONTO GIUDIZIALE N. 11536 reso dal LA BANCA.

Il requirente ha ritenuto che la Sezione debba disporre istruttoria per acquisire ogni documentazione a corredo degli elenchi forniti, in particolare per la voce riferita a spese di lite che dovrebbe pur avere un qualche riscontro negli atti dell'ente, al cui esito si potranno rendere

idonee conclusioni. Dovrà, comunque, tenersi conto delle considerazioni svolte circa la dichiarazione dell'irregolarità del conto e la regolazione delle spese di giudizio o, nel caso il collegio non si determini in tal senso, la condanna del La Banca per la quota capitale di € 2.700,00 oltre accessori, senza comportare la condanna solidale del Ramacciato non ritenendosi possa configurarsi confusione di gestioni o, quanto meno, tale solidarietà dovrebbe essere limitata all'importo inferiore di € 1.000,00 da potersi ritenere congruo in via equitativa.

3) CONTO GIUDIZIALE N. 11538 reso dal ROBUSTO e 4) CONTO GIUDIZIALE N. 11539 reso dal PRIMIANI.

Nel richiamare, per economia di esposizione, le censure mosse dal magistrato relatore, ha ritenuto che la Sezione debba disporre istruttoria per acquisire gli originali o le copie conformi della documentazione giustificativa delle spese, riservando idonee conclusioni al suo esito.

In difetto, ha ritenuto che dovrà tenersi comunque conto delle considerazioni svolte circa la dichiarazione dell'irregolarità del conto (se sarà l'unica pronuncia resa) e la regolazione delle spese di giudizio.

5) CONTO GIUDIZIALE N. 11537 reso dal COLALILLO.

In proposito il requirente ha ritenuto che la Sezione debba disporre istruttoria per acquisire documentazione integrativa riferita alle causali delle spese che non sono state considerate discaricabili e chiarimenti in ordine al proposto discarico di alcune spese (contraddistinte con numerazione 2, 3, 4, 13 e 23) apparentemente irregolari.

Nel riservare al suo esito lo svolgimento di idonee conclusioni, ha insistito chiedendo, nel caso il collegio si determinasse contrariamente, la condanna del Colalillo alla quota capitale di € 406,18 oltre accessori, con esclusione della condanna solidale del Ramacciato non ritenendo configurabile la confusione di gestione lamentata dal magistrato relatore.

Il requirente ha, inoltre, contrastato le difese svolte dal Colalillo contenute nelle memorie difensive dell'avv. Giacomo Papa, ritenendole infondate sia, in via preliminare, sotto il profilo dell'eccepita prescrizione estintiva non maturata, sia, nel merito, rinviando alle argomentazioni svolte nel merito della gestione.

Infine, ha svolto considerazioni conclusive precisando i poteri assegnati nella tipologia del giudizio in esame al p.m. e sottolineando l'atteggiamento pervicace omissivo o poco collaborativo dell'amministrazione locale interessata, più volte diffidata per l'acquisizione di materiale istruttorio da parte grazie alla febbrile attività svolta dal magistrato relatore, sottoponendo alla valutazione del collegio giudicante l'alternativa dell'ipotesi, residua, della dichiarazione di irregolarità della gestione dei conti pur in assenza di specifica pronuncia di condanna del contabile che va discaricato, argomentando ex art. 47 t.u. n. 1214/1934 e art. 30 r.d. n. 1038/1933.

Con decreto presidenziale del 20/6/2022 la trattazione del giudizio è stata ricalendarizzata all'udienza del 23 marzo 2023 per cause di incompatibilità nella composizione del collegio giudicante e, con

successivo decreto presidenziale del 23/2/2023, ulteriormente rinviata al 21/9/2023 per impossibilità di formazione del collegio.

All'udienza di rinvio della discussione, il p.m. si è riportato agli scritti depositati, confermando, in particolare, le richieste fatte in subordine, mentre l'avv. Marco Calabrese, per delega scritta dell'avv. Giacomo Papa, si è riportato alle difese articolate nell'atto di costituzione.

La causa è passata, quindi, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) IN VIA PRELIMINARE.

In via preliminare rispetto al merito (art. 101, co. 2, c.g.c.) va affrontata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma quale conseguenza dell'ammanco contestato, sollevata dal sig. Colalillo, sub-agente.

Essa si rivela infondata – nonostante la rilevata discrasia temporale intercorrente tra l'esercizio di riferimento (2012) e l'adempimento delle formalità contabili di deposito dei conti (2016) - occorrendo evidenziare, in proposito, che riveste carattere dirimente, ai fini della verifica della maturata prescrizione estintiva nelle ipotesi di responsabilità contabile "in senso stretto" dei soggetti tenuti alla presentazione del conto giudiziale, il termine iniziale del suo decorso legale, esordio che coincide soltanto con la data di presentazione del conto alla Corte dei conti. Momento, questo, nel quale è possibile avere conoscenza effettiva o mera conoscibilità da parte del titolare del diritto al reintegro o restituzione dell'ammanco o della dispersione di eventuali

notizie di irregolarità o illeciti contabili perpetrati e ivi rappresentati (C. conti, Sez. giur. Campania, 14/2/2008, n. 443), consentendone conseguentemente l'esercizio prima precluso.

Nella fattispecie concreta – condividendo l'assunto svolto sulla questione dalla Procura nelle conclusioni rassegnate - occorre rilevare che l'agente contabile secondario ha compilato il conto il 14/5/2016 depositandolo, per il tramite dell'ente locale ma soltanto dopo numerosi solleciti e formali diffide e note istruttorie (8/7/2014; 3/12/2015; 6/4/2016), nella Segreteria della Sezione per il Molise in data 17.5.2016 (come si ricava perspicuamente *ex actis* dalla consultazione della nota di deposito del Comune di Bojano del 16/5/2016 contenuta nell'all. 2 alla relazione del magistrato, firmata direttamente dal sindaco – anziché dal responsabile del procedimento -all'esito della verifica e del reperimento dei relativi documenti contabili); ciò in aperta violazione dei limiti di scadenza imposti dall'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000.

Tanto, con l'effetto, appunto, di essere costituito in giudizio ex art. 45, co. 1, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (v., ora, anche art. 140, co. 3, c.g.c.).

Né valgono a pervenire ad opposte conclusioni le contrarie argomentazioni svolte dal Colalillo con riferimento al presunto effetto estintivo del giudizio di conto così incardinato in data 17/5/2016, rivelandosi esse del tutto infondate in presenza dell'effetto interruttivo del relativo decorso costituito dall'intervenuto deposito della relazione di deferimento del magistrato prevista dall'art. 145, comma 4, c.g.c. – e prodromico verbale di revisione del funzionario revisore interno dell'1/4/2021 – datata 10/5/2021 e, quindi, anteriormente alla

maturazione del termine legale quinquennale (17/5/2021) stabilito dall'art. 150, comma 1, c.g.c.

2) NEL MERITO

Il collegio reputa corretta e completa la meticolosa ricostruzione operata dal magistrato relatore sui conti in esame e, conseguentemente, condivisibili sostanzialmente le proposte conclusioni cui è pervenuto.

In breve, rinviando per esigenze di economia processuale a quanto riportato in narrativa nonché nella relazione n. 126/2021 di deferimento (ex comb. disp. artt. 39, co. 2, lett. d, c.g.c. e 17, co. 1, disp. att. all. 2 al c.g.c. e art. 111 Cost.), occorre preliminarmente rilevare come l'intera gestione economale dell'esercizio in esame sia stata improntata a inescusabile disinvoltura.

Lo si ricava perspicuamente, come dianzi ricordato, dalle censure rivolte dal magistrato designato – da cui non vi è motivo di discostarsi – all'esito della verifica eseguita sulla documentazione giustificativa trasmessa, rivelatasi peraltro lacunosa, che ha posto in luce come il servizio economale dell'ente locale sia stato concretamente articolato in una "gestione principale", tenuta dal Responsabile del settore II -Servizio finanziario-, dott. Ramacciato, e in quattro sotto-gestioni, i cui titolari risultano i sigg.ri La Banca, Robusto, Primiani e Colalillo, che nella prima confluiscono, risultando che i sub-agenti abbiano trasmesso rendiconti riepilogativi delle spese effettuate, in alcuni casi anche accompagnati da giustificativi contabili, e che il Responsabile del Servizio finanziario abbia preso atto delle spese effettuate nell'ambito dei singoli settori.

La verifica ha consentito di far emergere una serie corposa di irregolarità formali riguardanti, riepilogativamente ed esaustivamente, i seguenti profili: la compilazione dei conti sul mod. 21 del D.P.R. 194/1996 (previsto per gli agenti della riscossione), anziché sul modello 23 (previsto per gli economi), in violazione delle disposizioni contenute del d.p.r. n. 194/1996; il mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 233 del d. lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) per la compilazione e il deposito dei conti; il notevole ritardo nella restituzione del fondo economale; la mancata rappresentazione sul conto di una precedente anticipazione; la mancanza dei verbali di verifiche periodiche il ritardo nella presentazione e approvazione dei rendiconti periodici con conseguente irregolarità diacronica temporale registrata nei rimborsi; il meccanismo di anticipazione-rimborso rispettato esclusivamente per la gestione principale e non per quelle secondarie; l'assenza di atti autorizzativi ed approvativi provenienti dai competenti organi politici dell'ente, espropriando in concreto qualsiasi apprezzamento legittimamente rientrante nella sfera dell'indirizzo politico-gestorio dell'ente, ex artt. 36, 42 e 48 t.u.e.l.; la concentrazione, in capo al Ramacciato, delle funzioni di responsabile del Servizio finanziario, di agente contabile e di soggetto che ha provveduto finanche alla parifica sia dei sub-conti che del suo di economo principale; la mancanza agli atti delle verifiche periodiche riservata ai revisori contabili (ex art. 223 t.u.e.l.); il superamento del tetto massimo o soglia dell'importo delle anticipazione, stabilito dal Regolamento economale in £ 8.000.000 (pari a € 4.131,65), sostanziatosi in € 5.000,00 ma senza tener conto dell'anticipo erogato all'economo

principale di € 1.000 (riscosso in data 4/1/2012 con provvisorio n. 2, come risulta dalla quietanza di pagamento; all. 8 riscontrata con la determina n. 13 del 28/3/2012) non registrato e non rappresentato nel relativo conto giudiziale principale, e quindi per un totale di € 6.000,00.

Il tutto, in stridente contrasto con norme primarie citate, ma anche contravvenendo alle disposizioni di rango inferiore interne dettatesi dall'ente locale e, precisamente: con gli artt. 2, 3, 8 e 9 del Regolamento economale vigente *ratione-temporis*, approvato nel 1990 e trasmesso dall'amministrazione locale (v. all.6 alla relazione), secondo cui "*Il servizio di economato è affidato ad un dipendente di ruolo del Comune nominato con deliberazione del Consiglio Comunale*" (art. 2) che, in base ai successivi artt. 3, 8 e 9 è tenuto a prestare cauzione su quanto ricevuto a titolo di anticipazione ed a presentare "*alla Giunta Municipale per la liquidazione il rendiconto documentato delle somme eventualmente incassate e delle spese sostenute con i mandati di anticipazione. La Giunta Municipale, approvato il rendiconto, disporrà l'emissione […] di mandati sui rispettivi capitoli di spesa per il reintegro della anticipazione […]. Alla fine dell'esercizio comunque l'economo rimborserà l'anticipazione avuta con reversale sul rispettivo capitolo di entrata delle partite di giro per rimborso di anticipazione all'economo*".

Venendo, nel dettaglio, all'analisi delle singole gestioni occorre effettuare i seguenti rilievi e trarre le debite conclusioni.

a) GESTIONE (principale) II SETTORE del dott. T. Ramacciato (conto giudiziale n. 11537).

Nel rinviare, per esigenze di sintesi e di economia processuale, alla condivisibile relazione del magistrato designato (pagg. 3 e ss.), è

possibile ricostruire i vari passaggi concisamente rilevando che, per quanto attiene alla "frazione" della gestione dell'anticipazione incassata di € 1.000,00 in data 4/1/2012 e non registrata sul conto giudiziale, occorre constatare come il sig. Ramacciato ha speso € 987,60 (rendicontandone soltanto € 886,20, come si vede dall'all. 7), ne ha incassati nuovamente € 1.000,00 riscuotendo i mandati di reintegro, ma nulla ha poi concretamente riversato, mancando agli atti qualsiasi reversale di incasso ad eccezione di quella, risalente al 16/11/2013, di restituzione dell'anticipo di € 5.000,00 di apertura del conto (all. 3).

Ne deriva, perciò, un saldo a debito del contabile per un valore di € 1.000,00, oltre a € 113,18 (dei 1.000,00 euro spesi), comunque non discaricabili in quanto sprovvisti dei conferenti giustificativi (v. all. 7).

Per quanto, invece, attiene alle operazioni inerenti alla gestione del conto "registrata", dalla verifica eseguita dal magistrato relatore è possibile pervenire alla conclusione che il totale dei rimborsi complessivamente disposti per effetto delle suddette delibere ammonta ad € 6.404,43 (3.024,55 + 3.379,88) sebbene non trovi riscontro nel totale delle sotto- casse complessivamente gestite dai sub-agenti, ammontante invece ad € 5.000,00 (Settore I € 2.700,00 + Settore III € 700,00 + Settore IV € 700,00 + Settore V € 900,00, v. i relativi conti giudiziali allegati).

Ne consegue l'evidente discrasia tra il reintegro del fondo economale, avvenuto per € 6.404,43, e la reversale di restituzione e chiusura d'esercizio (n. 824 del 16/11/2013), che ammonta ad € 5.000,00 per cui, in difetto di ulteriori spese registrate sul conto o rendicontate agli atti che possano giustificare il maggiore esborso (€ 6.404,43 -

€ 5.000,00= € 1.404,43), tale differenza deve restare definitivamente a debito del contabile dott. Tommaso Ramacciato.

In conclusione, risulta a debito del contabile una somma totale di € 2.517,61 (dettagliatamente, € 1.000,00 + € 113.18 + € 1.404,43), per spese non giustificate contabilmente e, quindi, da considerare ammanco e da restituire.

b) GESTIONE I SETTORE del sig. A. La Banca (conto giudiziale n. 11536).

In conformità alle risultanze della relazione del magistrato e precisato, sul piano formale, che la firma del sub-agente sul sub-conto giudiziale risulta apparentemente "apocrifa", sotto il profilo squisitamente sostanziale appaiono fondate le contestazioni mosse dal funzionario revisore – fatte proprie dal magistrato relatore - secondo cui "*in relazione al conto delle spese economali del settore I, il risultato finale di gestione testimonia una assenza di parificazione tra il conto delle entrate e delle uscite (rispettivamente pari a € 2700,00 e € 2819,17). Manca ogni indicazione relativa ai mandati di pagamento, alle tipologie, ai numeri d'ordine. Non risulta possibile desumere le tipologie di pagamenti effettuati. Sono presenti tre diversi atti di rendicontazione delle spese effettuate [v. All. 13]: dagli elenchi non è stato possibile desumere le tipologie e caratteristiche delle spese effettuate, né sono stati forniti i giustificativi delle stesse, sicchè non v'è prova che quelle siano state realmente sostenute. La bolletta provvisoria di spesa n.5 del 30-04-2012 [v. All.10, citato sopra] che assicura copertura finanziaria sul capitolo 160225/0 servizio urbanistica-SPESE PER LITI spese legali per € 1600,00, non è riconducibile nel novero delle minute spese cui poter far fronte con il fondo*

economale secondo la legge e i regolamenti dell'Ente locale. […] Manca la documentazione giustificativa delle spese rendicontate (scontrini; fatture; bollettini); è assente la descrizione delle tipologie di spesa; mancano gli originali della documentazione contabile. In sostanza, per questo settore, risultano rappresentate spese, all'interno degli atti di rendicontazione riportati con i numeri di protocollo 7000,981,1851, per un ammontare complessivo di € 2.819,54: di esse non è stato fornito giustificativo né ulteriore […] prova della effettiva esistenza e consistenza".

La conseguenza, in assenza dei giustificativi fiscali delle spese solo dichiaratamente sostenute per l'Ente, è la non discaricabilità dell'importo di € 2.700,00. Tale, infatti, è l'anticipo che risulta a carico del contabile, registrato sul sub-conto giudiziale. Se ne trova altresì riscontro nel conto principale (rigo di aprile "RICEVUTE NN. 1-2-3-4 3.400,00 SETTORI I-III-IV-V", che testimonia l'avvenuta erogazione dell'anticipo al Settore I) e nella "bolletta provvisoria di spesa n. 5 del 30-04-2012", dell'importo di € 1.600, regolarmente controfirmata dal sig. LA BANCA (v. All.8, citato sopra).

Per completezza espositiva, va confermato quanto rilevato dal relatore circa la trasmissione dei rendiconti prot. n. 7000 del 30/4/2012, n. 981 del 24/8/2012 e n. 851 del 21/12/2012, da parte del La Banca, dichiaratamente accompagnati dagli "originali della documentazione contabile" ma che sono risultati mancanti agli atti trasmessi alla Corte, le cui circostanze di fatto nemmeno risultano contestate dal contabile principale, sig. Ramacciato.

c) GESTIONE V SETTORE del sig. L. Colalillo (conto giudiziale n. 11540).

Nel rinviare alle deduzioni del magistrato relatore secondo cui il sig. Colalillo ha ricevuto anticipazione di € 900,00 (giusta bolletta provvisoria n. 4 del 28/4/2012, allegata alla documentazione, v. all.16), anche per tale sotto-gestione si richiamano le considerazioni formulate dal funzionario revisore - fatte proprie dal magistrato relatore - secondo cui "*Con riferimento al conto relativo alla gestione economale settore V, non compaiono le operazioni realizzate tr[a]mite il fondo. Nel mese di dicembre, però, è rendicontata la spesa di € 907,45; dalla nota a lato risulta la non reintegrazione del fondo in misura pari alla stessa (NON REINTEGRATA-RAMACCIATO euro 7,4- si legge). Ciononostante, al termine dell'esercizio risultano pareggiati il dare e l'avere.*

Al conto è allegata la rendicontazione minute spese anno 2012, con nota di protocollo nr. 8 del 05/01/2013, da imputarsi sul Capitolo 130102 art. 19 Int. 2. Le spese sono descritte per numero d'ordine del documento fiscale e importo: non è descritta nel merito alcuna tipologia di spesa. […] Non si riesce a desumere l'indifferibilità o l'urgenza o l'indispensabilità delle stesse. Nemmeno i giustificativi inviati in data 18/03/2021 consentono di qualificare effettivamente la destinazione delle spese che rappresentano, in quanto non sono accompagnati da richieste specifiche e descrizioni compiute della destinazione delle operazioni alla realizzazione di bisogni indispensabili, indifferibili ed urgenti dell'Ente. Sul piano formale, poi, destano perplessità in quanto inoltrati in copia non autenticata: non sono stati inviati gli originali."

In ogni caso, nel merito risulterebbero non discaricabili i movimenti espressamente elencati a pag. 8 della relazione dal n. 1 al n. 15: partitamente, non essendo desumibile dallo scontrino o ricevuta

fiscale rilasciata il bene acquistato (relativamente ai nn. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) o risultando illeggibile la fattura (n. 4), la ricevuta fiscale (n. 6) o lo scontrino fiscale (n. 7 e 15), per un valore complessivo di € 406,18.

Anche qui, nel rinviare ai rilievi mossi dal magistrato relatore nonché alle deduzioni difensive articolate dal sub-agente costituito per esigenze di economia processuale, giova premettere che questa Sezione giurisdizionale in un precedente arresto, analizzando analoga fattispecie, ha specificato che "*le irregolarità rilevate dall'esame [...l sebbene costituiscano comunque violazioni delle norme generali di contabilità e delle disposizioni contabili stabilite dal Regolamento di contabilità interno all'amministrazione, tuttavia non configurano un danno patrimoniale risarcibile soprattutto se valutate alla luce dei vantaggi comunque conseguiti dalla Pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata (c.d. utilitas), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1-bis, della L. 14 gennaio 1994, n. 20*" (cfr. Sez. giur. Molise, 7/3/2016, n. 22).

Com'è ben noto, infatti, che ai fini di qualsiasi addebito di responsabilità contabile occorre distinguere tra le spese meramente irregolari e quelle che, disposte *contra legem*, risultino invece realmente illecite.

Ebbene la condanna dell'agente contabile e la conseguente rettifica dei resti possono seguire soltanto alla seconda tipologia di spese e non, viceversa, derivare dalla mera violazione di aspetti procedurali nel pagamento di spese comunque doverose (cfr. sul principio Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, 10 luglio 2013, n. 246).

Dimodoché, vista l'assenza di prova certa (o anche presuntiva) del fatto costitutivo dell'obbligazione delle spese economali sostenute riconducibili ad esigenze del Comune di Bojano ed alle categorie economali previste dal Regolamento, va condivisa pienamente la deduzione svolta dal magistrato relatore sul punto che ha ritenuto che il relativo esborso debba restare, definitivamente, a debito del contabile, configurandosi anche la responsabilità solidale del contabile principale, ai sensi di quanto stabilito dal richiamato art. 192, R.D. n. 287/1924 recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ciò fatta eccezione, beninteso, per il movimento di spesa contraddistinto nella relazione dal "*n. 4. fattura rilasciata da IAMA GOMME Srl del 17/09/2012, [n.14 della numerazione aggiunta], del valore di € 130,30*", inizialmente ritenuta illeggibile ma che tale non può essere considerata in forza degli elementi istruttori documentali prodotti dal sub-agente unitamente all'atto di costituzione in giudizio (copia all. 2) il cui esame consente di pervenire ad opposto convincimento dovendosi considerare ormai superato e confutato l'iniziale ostacolo dell'asserita illeggibilità documentale nonché comprovata l'inerenza della spesa effettuata dal Colalillo dovuta ai costi sopportati per revisione periodica di autovettura di servizio in uso al comune ivi identificata.

La regolarità della spesa ne comporta il discarico con conseguente decurtazione del corrispondente valore dalla somma complessiva che il sub-agente dovrà restituire.

d) GESTIONE III SETTORE del sig. V. ROBUSTO (conto giudiziale n. 11538);

e) GESTIONE IV SETTORE del sig. B. PRIMIANI (conto giudiziale n. 11540).

Per entrambe le descritte sotto gestioni, nel rinviare integralmente alle contestazioni sollevate dal funzionario revisore – anch'esse pedissequamente recepite dal magistrato relatore (pagg. 6-7) – non possono che condividersi le conclusioni cui quest'ultimo è pervenuto circa la loro ritenuta discaricabilità considerate le mere irregolarità evidenziate, privilegiando la valutazione della natura e dell'inerenza delle spese effettuate, tutte apparentemente riconducibili alla categoria economale di cui all'art. 6, lett. b) del regolamento economale, nonostante la trasmissione dei menzionati documenti contabili giustificativi in copia, anziché in originale, collocandosi in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale espresso più volte da questa Sezione (per tutte, v. sent. nn. 11 e 39/2020).

Infine, analizzati i singoli conti giudiziali, sotto il profilo della responsabilità restitutoria contabile occorre, ora, valutare la posizione rivestita nella vicenda in esame dal dott. Ramacciato la quale merita ulteriore approfondimento ritenendo doversi aderire alla proposta formulata dal magistrato relatore – contrariamente a quanto sostenuto sul punto nelle conclusioni rassegnate dalla procura – nell'affermare la responsabilità contabile solidale del dott. Ramacciato – agente principale – per quanto attiene alla gestione dei conti degli agenti contabili secondari di cui si è avvalso, con estensione di un vincolo solidale di responsabilità anche per i conti la cui gestione rientrava nella titolarità dei sub-agenti, rispondendo così anche dei loro comportamenti gestori.

In proposito il collegio intende prestare continuità a precedenti pronunce conformi della Sezione (per tutte, sent. n. 53/2020 e n. 12/2020) secondo cui la figura dell'agente contabile secondario non è affatto sconosciuta all'ordinamento: essa è prevista, in particolare, dall'art. 184 del r.d. n. 827/1924 (recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato) che disciplina il compito del "gerente", individuato in colui che si occupa di curare la gestione su incarico fiduciario dell'agente principale e che prosegue la gestione stessa in caso di morte o impedimento di quest'ultimo. I gerenti, in ogni caso, "*sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei modi prescritti*".

Analogamente, l'art. 192 prevede che "*Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale*".

Residua, infine, la categoria generale degli agenti contabili di fatto, individuati dall'art. 74 R.D. 2240/1923 (legge di contabilità generale dello Stato) e dall'art. 178 del regolamento di contabilità in "*tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli*

incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato".

Disposizione che stabilisce un principio di carattere generale dettato in funzione di evitare che sfuggano al riscontro contabile anche quelle gestioni che non rientrino nello schema formale previsto per le figure nominate o tipiche di agente, attraendo all'area della verifica le contabilità che, per il loro svolgersi sul piano di mero fatto, potrebbero comportare la spesa (o la riscossione) illegittima di risorse pubbliche.

Orbene, nel caso della complessa vicenda in esame vanno apprezzati gli elementi di prova riferiti nella relazione del magistrato che trovano adeguato sostegno nel corredo documentale versato in atti.

Innanzitutto, come rilevato in narrativa, nella fattispecie in esame mancano provvedimenti "formali" dell'amministrazione locale di nomina dei sub-agenti individuati.

Assume carattere dirimente il complessivo scenario appena ricostruito – che si caratterizza per una palese compresenza della gestione dei conti in esame (principale e secondari) degli odierni convenuti – che viene solitamente classificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come "confusione contabile" o, meglio, "confusione delle gestioni contabili". Situazione che si verifica quando due o più soggetti, parimenti investiti della gestione, non provvedano alla corretta formalizzazione (e, quindi, alla netta distinzione) dei rispettivi ruoli e condotte contabili, attraverso la compilazione di sub-conti, passaggi di gestione e/o altre formalità, necessarie in base a ciò che la concreta

situazione richiederebbe per l'effettiva caratterizzazione delle funzioni rispettivamente espletate.

Coacervo di elementi di valutazione cui si aggiungono i fatti storici materiali inerenti all'irritualità dei reintegri (effettuati dall'agente principale a se stesso, anziché all'agente secondario) e alla chiusura di quest'ultimo sub-conto senza un effettivo riversamento nel conto di gestione principale, concorrendo a testimoniare, in modo eloquente ed inequivoco, una situazione di evidente "*confusione gestoria*" o di confluenza e commistione delle gestioni dei conti giudiziali. Tanto, pur rimanendo formalmente distinte le gestioni essendo i contabili tenuti a rendere il conto e rispondere ciascuno della propria gestione - che ben può integrare quella responsabilità solidale passiva degli agenti contabili condebitori volta, eminentemente, all'esigenza, di matrice civilistica, di rafforzare la garanzia dell'obbligazione creditoria *ex latere solventis* (v. in termini, Sez. giur. Molise, sent. n. 53/2020; in diritto, v. art. 1294 c.c.) proprio in considerazione della grave ed intollerabile trascuratezza osservata dal dott. Ramacciato nell'espletamento dei suoi doveri di servizio connessi alla funzione di responsabile del servizio economato, vero "*dominus*" nella vicenda in esame nel duplice ruolo rivestito di contabile principale dell'intera gestione economale e di responsabile del servizio finanziario che ha parificato i conti medesimi.

In ultima analisi, si è venuta a creare una sorta di "gerarchia" tra agenti contabili per cui l'agente principale risponde del comportamento contabilmente reprensibile degli agenti secondari.

Il regolamento delle spese della sentenza segue il principio della soccombenza, la cui liquidazione, in favore dello Stato, avverrà con separata nota a margine della sentenza (art. 31, co. 5, c.g.c.)

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando:

- dichiara la regolarità dei sottoconti giudiziali n. 11538 e n. 11539 e il discarico dei sub-agenti sig.ri Robusto e Primiani;
- dichiara l'irregolarità, non ammettendoli al discarico, del conto giudiziale principale n. 11537 e dei conti giudiziali secondari n. 11536 e n. 11540 e, per l'effetto, condanna:
- il sig. Tommaso Ramacciato alla restituzione, in favore del Comune di Bojano, della somma di € 2.517,61 oltre al pagamento degli interessi legali su di essa maturati a decorrere dall'1/1/2013 fino all'effettivo soddisfo;
- il sig. Alfonso La Banca e il sig. Tommaso Ramacciato, in solido, alla restituzione, in favore del Comune di Bojano, della somma di € 2.700,00 oltre al pagamento degli interessi legali su di essa maturati a decorrere dall'1/1/2013 fino all'effettivo soddisfo;
- il sig. Liberato Colalillo e il sig. Tommaso Ramacciato, in solido, alla restituzione, in favore del Comune di Bojano, dell'importo di € 275,88 oltre agli interessi legali su di esso maturati a decorrere dall'1/1/2013 fino all'effettivo soddisfo;

- condanna, inoltre, i sig.ri Tommaso Ramacciato, Alfonso La Banca e Liberato Colalillo, in solido tra loro, al pagamento delle spese della sentenza liquidate dalla segreteria con nota a margine del presente provvedimento (art. 31, co. 5, c.g.c.).

Le spese della sentenza si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00)
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Gennaro Di Cecilia)	(Maurizio Stanco)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 febbraio 2025

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente